



**News n. 30 del 13 marzo 2026
a cura dell'Ufficio del massimario**

Ancora una pronuncia della Corte costituzionale sulla legittimità del termine perentorio, di cui all'art. 262, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione dell'ipotesi del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.

Corte costituzionale, 19 febbraio 2026, n. 17 – Pres. Amoroso, Red. Buscema

Comune e provincia – Procedura di dissesto – Bilancio di previsione stabilmente riequilibrato – Termini perentori di presentazione – Questioni infondate di costituzionalità

Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost. (1)

(1) I. – La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le q.l.c. sollevate dal T.a.r. per la Campania, sez. I, ord. 10 aprile 2025, n. 711 (oggetto di News UM n. 38 dell'8 maggio 2025) in senso analogo, si è pronunciata Corte cost., 1° luglio 2025, n. 91 (oggetto della News UM n. 65 del 18 luglio 2025), sulle q.l.c. sollevate sempre da T.a.r. Campania, sez. I, sentenza non definitiva, 20 settembre 2024, n. 5039 (oggetto della News UM n. 101 del 4 novembre 2024); in questa particolare occasione, il T.a.r. per la Campania aveva sollevato la q. l. c. degli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost., in quanto adito da alcuni consiglieri comunali di opposizione, i quali, sostenendo la necessità dello scioglimento *ex lege* del comune in stato di dissesto, hanno impugnato la delibera della giunta comunale, unitamente agli atti presupposti e consequenziali, con la quale è stata approvata tardivamente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

II. – Questo in sintesi il percorso motivazionale della sentenza:

- a) il T.a.r. periferico ha sollevato q.l.c. circa gli artt. 259, comma 1, 261, comma 4, e 262, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, i quali prevedono, per gli enti deficitari o dissestati, rispettivamente: a) il termine perentorio, entro cui presentare al Ministero dell'interno, l'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente

riequilibrato; *b*) il termine perentorio, entro cui presentare una nuova ipotesi di bilancio, idonea a rimuovere le cause, che non hanno consentito il parere favorevole dell'apposita commissione ministeriale; *c*) lo scioglimento dell'ente, che non abbia provveduto a rispettare i termini indicati, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost.;

- b*) le disposizioni censurate violerebbero l'art. 3 Cost., per difetto di ragionevolezza, perché, escludendo il potere sollecitatorio del Prefetto, assimilerebbero – mediante rinvio operato dal censurato art. 262, comma 1, al precedente art. 141, comma 1, lett. *a*) – l'ipotesi della mancata approvazione, da parte del Consiglio comunale, nel termine perentorio di tre mesi, del progetto di bilancio stabilmente riequilibrato a un'ipotesi di compimento di atti contrari alla Costituzione, di gravi e persistenti violazioni di legge, ovvero di gravi motivi di ordine pubblico, comportanti cioè lo scioglimento automatico del Consiglio comunale, senza che necessariamente sussistano la gravità o la persistenza di alcun comportamento negativo od omissivo da parte dell'ente locale;
- c*) la mancata presentazione nei termini dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato inoltre – a parere del giudice rimettente – rappresenterebbe una fattispecie analoga a quella della mancata approvazione del bilancio comunale, al cui invece verificarsi l'ordinamento ammette l'attivazione del potere sollecitatorio del Prefetto, ai sensi dell'art. 141, comma 2, t. u. enti locali; per tale motivo, sarebbero violati altresì il principio di uguaglianza *ex* art. 3 Cost. e il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., in quanto le disposizioni censurate divergerebbero dallo scopo, che dovrebbero perseguire, nel rispetto dell'autonomia locale; infine, le disposizioni censurate, là dove impediscono la prosecuzione dello svolgimento delle funzioni del Consiglio comunale e l'espletamento del mandato dei consiglieri, violerebbero gli artt. 5 e 114 Cost., volti alla tutela delle autonomie locali, e l'art. 51 Cost., che tutela il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive;
- d*) più specificamente, la normativa censurata violerebbe l'art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di uguaglianza, poiché assumendo come equivalenti le ipotesi di mancata approvazione del bilancio ordinario e di quello stabilmente riequilibrato, al verificarsi della prima ipotesi, l'art. 141, comma 2, t.u. enti locali stabilisce che *«l'organo regionale di controllo assegna al consiglio [...] un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente»*; nella seconda ipotesi, l'art. 262, comma 1, t.u. enti locali stabilisce che l'inosservanza del termine integra l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lett. *a*), t.u. enti locali, che comporta lo scioglimento automatico del Consiglio comunale; mentre, il ritardo del Consiglio comunale, nel deliberare l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non potrebbe essere inteso come elemento sintomatico di una volontà antiggiuridica dell'ente, né potrebbero essere ritenuti sussistenti i caratteri della gravità e persistenza nel tempo della violazione di legge; da qui, discenderebbe il difetto di ragionevolezza e, in particolare, la violazione dell'art. 3 Cost.; la normativa censurata violerebbe, altresì, i principi della tutela delle autonomie locali, sanciti dagli artt. 5 e 114 Cost., nonché il diritto dei cittadini di accedere e permanere nelle cariche pubbliche *ex* art. 51 Cost., essendo necessario garantire la

conservazione del *munus* pubblico svolto in ragione del consenso elettorale raccolto;

- e) tuttavia, la Corte costituzionale, con la recente sentenza del 1° luglio 2025, n. 95 citata, ha già ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate q.l.c. identiche a quelle sollevate con l'ordinanza in epigrafe; tuttavia, non può non rilevarsi che la fattispecie in esame pone in evidenza la precaria situazione finanziaria, in cui versano alcuni comuni, i quali sono indicati nella Costituzione come enti costituenti la Repubblica dotati di autonomia anche finanziaria (artt. 114 e 119 Cost.), con conseguente necessità che essi siano dotati di risorse idonee a garantire – nell'ottica della corretta programmazione su un adeguato arco temporale – l'esercizio delle funzioni, che sono chiamati obbligatoriamente a svolgere (*ex multis*: Corte cost., 24 febbraio 2023, n. 29, in *Foro it.*, 2023, I, 3051; 29 gennaio 2016, n. 10, in *Foro it.*, 2016, I, 3721, con nota di D'AURIA; 24 luglio 2015, n. 188, in *Foro it.*, 2016, I, 3722, con nota di D'AURIA); tali funzioni richiedono risorse idonee, rapportate non solo al numero di abitanti, ma anche all'estensione del territorio comunale; tutto ciò considerato, ad ogni modo, non sono emersi argomenti nuovi, idonei a mutare le conclusioni già raggiunte nella sentenza della Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 91 del 2025, pubblicata in data successiva al deposito dell'ordinanza sottoposta all'odierno giudizio;
- f) pertanto, vanno dichiarate inammissibili, perché irrilevanti, le q.l.c. aventi a oggetto l'art. 261, comma 4, t.u. enti locali, poiché tale disposizione – che riguarda l'ipotesi in cui il Ministero dell'interno, in caso di diniego dell'approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, diffida l'ente locale a presentare, entro l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni, una nuova ipotesi di bilancio, idonea a rimuovere le cause, che hanno impedito l'adozione di un parere favorevole, da parte della Commissione per la finanza degli enti locali – non trova applicazione nel giudizio *a quo*, che non involge l'evenienza indicata;
- g) inammissibili sono, altresì, per erroneità del presupposto interpretativo, le q.l.c. riguardanti l'art. 259, comma 1, t.u. enti locali, in quanto, benché fosse stata censurata dal giudice rimettente la perentorietà del termine contenuta nella predetta disposizione, l'intera ordinanza faceva riferimento alla diversa norma, che disciplina le conseguenze del mancato rispetto del termine perentorio (contenuta all'art. 262, comma 1, t.u. enti locali), indicando quale soluzione costituzionalmente adeguata quella di consentire, in caso di mancato rispetto dei termini perentori per l'approvazione del bilancio di previsione, l'assegnazione al Consiglio comunale inadempiente di un ulteriore termine non superiore a 20 giorni (art. 141, comma 2, t.u. enti locali);
- h) invece, nel merito, vanno dichiarate infondate le q.l.c. relative all'art. 262, comma 1, t.u. enti locali, là dove prevede che l'inosservanza dei termini perentori integra l'ipotesi di cui all'art. 141, comma 1, lett. a), t. u. enti locali (scioglimento per atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico), anziché dell'art. 141, comma 1, lett. c), t. u. enti locali (scioglimento per mancata approvazione del bilancio), sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 97 e 114 Cost.;
- i) come già osservato da questa Corte, nella sentenza n. 91 del 2025, la scelta del legislatore di assimilare la mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio in

riequilibrio in un ente in dissesto alle fattispecie previste dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 141 t. u. enti locali non è di per sé irragionevole, in considerazione del fatto che *«la deliberazione di dissesto rappresenta la conseguenza di una lunga e persistente violazione di principi costituzionali e norme statali che impongono agli enti territoriali il mantenimento dei bilanci in equilibrio, attraverso una sana, responsabile e trasparente gestione delle finanze pubbliche, previsioni che, peraltro, valgono per tutti i soggetti che sono parte della finanza pubblica allargata»* (ex multis: Corte cost., 22 luglio 2022, n. 184, in *Foro it.*, 2024, I, 2226; 21 dicembre 2021, n. 246, in *Foro it.*, 2022, I, 834; 29 aprile 2021, n. 80, in *Foro it.*, 2021, I, 2677, con nota di D'AURIA; 23 giugno 2020, n. 115, in *Giur. cost.*, 2020, 3, 1276; 5 marzo 2018, n. 49, in *Foro it.*, 2018, I, 2614, con nota di D'AURIA; in *Giur. cost.*, 2018, 2, 552, con nota di RIVOSECCHI; 25 ottobre 2017, n. 228, in *Foro it.*, 2019, I, 1142, con nota di D'AURIA; 20 luglio 2016, n. 184, in *Giur. cost.*, 2016, 4, 1368);

- j) questa Corte ha già precisato che il mandato elettorale ha quale suo presupposto indefettibile la puntuale e corretta redazione e gestione del bilancio, secondo i canoni dell'art. 97, 1° comma, Cost., ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico; in questo senso, lo scioglimento del Consiglio comunale costituisce una *«regola risalente e fondamentale del diritto del bilancio, in quanto strumentale all'effettività di adempimenti primari del mandato elettorale»* (Corte cost., 20 ottobre 2017, n. 218, in *Foro it.*, 2018, I, 81);
- k) d'altra parte, l'art. 259, comma 1, t. u. enti locali prevede, per l'amministrazione in carica che ha già condotto l'ente al dissesto, un'ulteriore possibilità di costruire un'ipotesi di bilancio in riequilibrio per dimostrare di essere in grado di amministrare la cosa pubblica, possibilità necessariamente vincolata nei tempi per evitare il prodursi di ulteriori pregiudizi alle finanze dell'ente; a questo scopo, è prevista la nomina di un organismo straordinario di liquidazione, che gestisce tutta la massa passiva e attiva generata dall'ente prima della dichiarazione di dissesto, così che l'amministrazione che rimane in carica possa e debba redigere un'ipotesi di bilancio in riequilibrio nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. da 249 a 251 t. u. enti locali; il mancato rispetto dei termini previsti come perentori per il compimento di questo ultimo atto di amministrazione acclara l'incapacità del Consiglio comunale in carica di approvare una ipotesi di bilancio in riequilibrio; dunque, la scelta del legislatore di prevedere un suo inevitabile scioglimento non può essere ritenuta, di per sé, manifestamente irragionevole;
- l) parimenti non fondate sono le q.l.c. afferenti alla irragionevole disparità di trattamento relativa alla differente disciplina prevista in caso di mancata approvazione dei bilanci, ovvero di mancata adozione degli ordinari strumenti contemplati per ripianare situazioni di momentaneo squilibrio delle finanze pubbliche (art. 193 t. u. enti locali), perché, nelle menzionate ipotesi tipizzate, di cui all'art. 141, comma 1, lett. c), e all'art. 193 t. u. enti locali, lo scioglimento del Consiglio comunale o provinciale, che non abbia approvato il bilancio di previsione nei termini, può essere preceduto da un'ulteriore messa in mora per un periodo non superiore a 20 giorni per consentire all'ente di adempiere (art.

141, comma 2, t. u. enti locali), fermo restando che l'ipotesi dello scioglimento è, peraltro, sottoposta alla valutazione del Ministero dell'interno;

- m) questa Corte ha osservato che, per le ragioni esposte in precedenza, la situazione in cui si trova l'amministrazione di un ente locale *in bonis* è diversa da quella in cui si trova un ente che ha già deliberato il dissesto e, pertanto, non sono ravvisabili motivi per ritenere violato il principio di eguaglianza: il trattamento differenziato di situazioni ontologicamente diverse rappresenta il naturale portato di tale principio;
- n) anche le q.l.c. sollevate in riferimento al principio del buon andamento della p.a. non sono fondate, in quanto le norme, che stabiliscono gli oneri e fissano i tempi per l'amministrazione in un ente dissestato, sono funzionali a riconsegnare alla collettività un bilancio in equilibrio; il quadro normativo e costituzionale vigente consente di affrontare situazioni patologiche della finanza locale non solo quando queste siano imputabili a caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, mediante l'attivazione dei meccanismi di solidarietà di cui all'art. 119, quinto comma, Cost. (quindi, in ipotesi di *deficit* strutturali), ma anche quando sono dovute a criticità organizzative, per il rilievo e il contrasto delle quali il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con mod., nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 (*"Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"*), e il t. u. enti locali prevedono strumenti puntuali e coordinati, al fine di prevenire situazioni di degrado progressivo della finanza locale (*ex multis*: Corte cost., 11 marzo 2021, n. 34, in *Foro it.*, 2021, I, 1559 e in *Giur. cost.*, 2021, 374, con nota di RESCIGNO; 14 febbraio 2019, n. 18, in *Foro it.*, 2020, I, 75, con nota di D'AURIA); fra tali strumenti, la norma che prevede, come *extrema ratio*, lo scioglimento del Consiglio comunale è volta a salvaguardare anche l'interesse tutelato dall'art. 97, 2° comma, Cost., perché un Consiglio comunale, che non sia in grado di predisporre un progetto di bilancio in equilibrio, non garantisce il buon andamento della pubblica amministrazione (Corte cost., 1° luglio 2025, n. 91 citata);
- o) non sono lesi, infine, i principi volti alla tutela delle autonomie locali, nonché il principio del mandato elettorale e il diritto di ogni cittadino di accedere alle cariche elettive; questa Corte, infatti, ha già osservato che la norma, di cui all'art. 262, comma 1, t. u. enti locali, rappresenta la prima di una serie di misure finalizzate a ristabilire l'equilibrio finanziario dell'ente locale dissestato, fra cui: lo scioglimento del consiglio comunale, l'attivazione dei poteri sostitutivi, con la nomina del commissario prefettizio, e lo svolgimento di nuove elezioni; in tale contesto, il frammento normativo censurato risulta con evidenza preordinato ad assicurare la tutela dell'equilibrio delle finanze pubbliche complessive;
- p) neppure è leso il diritto di elettorato passivo affermato dall'art. 51 Cost., in quanto il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, alla cui mancata approvazione l'ordinamento collega il venir meno del consenso della rappresentanza democratica, risiede nell'assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e la valutazione dei risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale (*ex plurimis*, Corte cost., 14 febbraio 2019, n. 18, citata); va, pertanto, ribadito che

l'incuria, che conduce al dissesto degli enti territoriali, interrompe il legame fiduciario, che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica.

III. – Per ulteriori approfondimenti, sulla legittimità dei termini perentori previsti in materia di dissesto degli enti locali, si veda:

- q) Corte cost., 1° luglio 2025, n. 91 citata, che ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le q.l.c. sollevate dal T.a.r. per la Campania, sezione I, ord. 10 aprile 2025, n. 711 (oggetto di News UM n. 38 dell'8 maggio 2025), che aveva dubitato della perentorietà del termine stabilito dall'art. 262, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; mentre, sono state dichiarate inammissibili le q.l.c. con riferimento all'art. 261, comma 4, e all'art. 259, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, perché disposizioni normative inconferenti rispetto al tema di controversia; analoga q.l.c. è stata sollevata dal T.a.r. per la Campania, sezione I, sentenza non definitiva, 20 settembre 2024, n. 5039 (oggetto di News UM n. 101 del 4 novembre 2024);
- r) Corte cost., 11 marzo 2021, n. 34 citata, che, in un caso analogo, ha affermato che: *“È incostituzionale l'art. 243 bis, 5° comma, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui non prevede che l'amministrazione comunale, in caso di inizio mandato nella pendenza del termine perentorio per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (novanta giorni dalla data di esecutività della delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio), possa approvare il piano e presentarlo alla “commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali” (presso il Ministero dell'interno) e alla Corte dei conti nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione, da parte del sindaco, della “relazione di inizio mandato” di cui all'art. 4 bis, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 149 (c.d. decreto premi e sanzioni del federalismo fiscale)”*; si osserva che si tratta di una sentenza additiva, mediante la quale, nella complessa materia dei “rimedi estremi” preordinati dall'ordinamento al soccorso degli enti locali “strutturalmente deficitari” (e, perciò, a rischio di dissesto finanziario), la Corte elimina una “smagliatura”, evidenziata dalle rimettenti sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, del procedimento previsto dal t.u. enti locali), per l'approvazione, da parte degli stessi enti, dei “piani di riequilibrio finanziario pluriennale” (di durata compresa tra quattro e venti anni); uno strumento, quello dei piani di riequilibrio (c.d. pre-dissesto), che è volto ad impedire, attraverso un graduale percorso di risanamento, che lo squilibrio strutturale evidenziato dai bilanci degli enti evolva nella più grave patologia del dissesto (*stricto iure*);
- s) di analogo tenore è la sentenza Corte cost., 23 giugno 2020, n. 115 (in *Foro it.*, 2021, I, 422, con nota di D'AURIA e in *Giur. cost.*, 2020, 1276, con nota di FRANCAVIGLIA), che si sofferma sulla possibilità per gli enti locali muniti di un piano di riequilibrio approvato dalla sezione regionale della Corte dei conti, di “diluire” il ripiano del disavanzo (e, cioè, il numero delle quote annuali vincolate al rientro dal disavanzo) in un arco temporale molto ampio, previsto dal censurato art. 38, comma 2-ter, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con mod., dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; nell'occasione, la sentenza chiarisce che, in presenza di gravi crisi finanziarie degli enti locali, l'opportunità a questi offerta dal legislatore nazionale di adottare, con il supporto finanziario dello Stato,

misure idonee (i c.d. piani di riequilibrio finanziario) ad evitare il dissesto (che comportano importanti limitazioni alle loro prerogative di autonomia) non può prescindere dal rispetto di regole, attinenti alla gestione finanziaria e contabile, che tutelano i principî dell'equilibrio e della sana gestione del bilancio (art. 81 e 97, 1° comma, Cost.), oltre a quelli di copertura pluriennale della spesa e di responsabilità nell'esercizio del mandato elettivo;

- t) sul canone costituzionale della ragionevolezza si veda: Corte cost., 22 dicembre 2022, n. 262 (oggetto di News UM n. 69 del 19 maggio 2023, cui si rinvia, in particolare al par. t); nonché in *Foro it.*, 2023, I, 387, con nota di TONOLA), la quale richiama altre importanti precedenti pronunce della Corte costituzionale;
- u) in dottrina, per una sintetica illustrazione degli strumenti di ripiano dei disavanzi di bilancio degli enti territoriali, v. BUSCEMA, (voce) *Bilanci pubblici*, in *Enc. dir.*, Agg. III, 1999, 315; SCOGNAMIGLIO-RAVELLI, *Disavanzo dell'ente locale, "disavanzi" e regole di ripiano: il punto sulla normativa e sulla giurisprudenza*, in *Riv. corte conti*, n. 1 del 2022 (www.corteconti.it).

